

ALLE STRUTTURE TERRITORIALI

e, p.c. **ALLE STRUTTURE COMPARTIMENTALI
DEL SETTORE NAVIGAZIONE**

OGGETTO: Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151. articolo 21. Obbligo di inoltro per via telematica delle denunce e dei certificati medici di malattia professionale in agricoltura. Chiarimenti.

Pervengono a questa Direzione, da parte di alcune Strutture Territoriali, richieste di chiarimenti in merito all'argomento in oggetto.

Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Le novità introdotte dall'art. 21, comma 1, lettera f), del suddetto decreto riguardano anche il cosiddetto "certificato/denuncia", previsto dall'art. 251 del T.U. n. 1124/1965. La circolare n. 10/2016 chiarisce che, anche per il predetto certificato vige l'obbligo in capo al medico della trasmissione **per via telematica** all'Inail, entro 10 giorni dalla prima visita¹.

In attuazione delle suddette disposizioni sono state realizzate le necessarie implementazioni procedurali e, con nota della scrivente Direzione², è stato precisato che il **nuovo certificato di malattia professionale "5-SS Bis"** in formato telematico, già in uso in formato cartaceo per i lavoratori dell'industria, contiene anche le informazioni necessarie per l'istruttoria dei casi relativi ai lavoratori agricoli autonomi e operai a tempo determinato e **sostituisce**, quindi, **il vecchio modulo cartaceo di "certificato-denuncia"**.

Considerato, peraltro, che ai fini dell'istruttoria dei casi in questione è necessario acquisire ulteriori informazioni dal datore di lavoro agricolo o dal

¹ Cfr. paragrafo 3, recante "Modifiche all'articolo 251 D.P.R. 1124/1965".

² Nota del 23/03/2016, prot. n. 0004252, reperibile nel minisito della scrivente Direzione.

lavoratore autonomo, è stato inserito in procedura il **nuovo atto istruttorio denominato “Questionario lavoratore agricolo autonomo/dipendente OTD”**, da utilizzare per il settore agricoltura.

Ciò premesso, si chiarisce che, per quanto riguarda il soggetto tenuto all’obbligo di denuncia delle malattie professionali, valgono le disposizioni in vigore prima dell’entrata in vigore dell’art. 21 del d.lgs. 151/2015³, con la sola novità riguardante l’obbligo di inoltro all’INAIL, per via telematica, della denuncia e/o del certificato medico.

Ad ogni buon conto, si ritiene utile fornire il seguente quadro di riferimento, distinto per le specifiche tipologie di lavoratori:

- nel caso di **lavoratori subordinati a tempo indeterminato**, l’obbligo di **denuncia** è a carico del datore di lavoro che deve inoltrala all’INAIL **per via telematica**; il relativo **certificato medico** (Mod. 5-SS Bis) deve essere inoltrato all’INAIL, **per via telematica**, dal medico o dalla struttura sanitaria che ha prestato la “prima assistenza”;
- nel caso di **lavoratori a tempo determinato, autonomi, avventizi, coadiuvanti familiari**, l’obbligo di inoltro all’INAIL della relativa **denuncia (cosiddetto certificato-denuncia)**, **per via telematica**, è a carico del **medico** o della struttura sanitaria che ha prestato la “prima assistenza”; il modulo da utilizzare per l’inoltro del “certificato-denuncia” è, anche per questi casi, il Mod. 5-SS Bis; ai fini dell’istruttoria, è necessario l’inoltro al datore di lavoro o al lavoratore autonomo del **nuovo atto istruttorio denominato “Questionario lavoratore agricolo autonomo/dipendente OTD”**.

Si rimane a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.

Per IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRIGENTE VICARIO
dott. Alfredo Nicifero

³ Art. 251 del T.U. 1124/1965. Vedi al riguardo nota della Direzione Centrale Prestazioni del 2 luglio 2001, esplicativa del Decreto ministeriale del 29 maggio 2001, pubblicata nel minisito della D.C.R.A., al seguente percorso: “Gestione Prestazioni Economiche”, “Normativa”, Area Tematica “Denuncia Infortuni Lavoratori Agricoli”.